



PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Atto N. 49

Seduta del 09 OTTOBRE 2015

OGGETTO: LEGGE REGIONE TOSCANA N. 22/2015. RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI E ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 - DISPOSIZIONI PER IL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AI COMUNI

L'anno duemilaquindici, e questo giorno Nove del mese di Ottobre alle ore 18,20 nella sala "Vincenzo Nardi" della sede della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano presenti N. 8 Consiglieri ed assenti N. 3, come segue:

	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
VANNI RINALDO	X	
BALDI GIAN LUCA	X	
BELLANDI GIUSEPPE	X	
BILLERO ROSALIA		X
CELESTI ANNA MARIA IDA		X
FERRARI DAVIDE LUCA	X	
GALLIGANI PIER LUIGI	X	
GIOVANNELLI ALESSANDRO	X	
INNOCENTI SABRINA	X	
MANGONI GIACOMO		X
ROMITI GABRIELE	X	

Presiede Rinaldo Vanni in qualità di Presidente

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rosaria Di Paola incaricato della redazione del presente verbale.

Scrutatori Sigg: BALDI GIAN LUCA – GIOVANNELLI ALESSANDRO – ROMITI GABRIELE

- 2) Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 69/2009 e nella sezione "Atti" sul sito istituzionale dell'ente a cui si rinvia per le registrazioni audio della seduta;
- 3) Di dichiarare con separata ed unanime votazione per alzata di mano la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

La seduta è tolta alle ore 18,50.



Provincia di Pistoia

Servizi Amministrativi

Piazza San Leone, 1, 51100 Pistoia tel. 0573/374252, fax 0573/374285
e-mail r.apolito@provincia.pistoia.it

ALLEGATO **A**

Prot. n.

Pistoia,

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: LEGGE REGIONE TOSCANA N. 22/2015. RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI E ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 – DISPOSIZIONI PER IL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AI COMUNI.

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 71 del vigente Statuto provinciale;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1/2010, adottata sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio provinciale con la deliberazione n.276/2009 e s.m.i.;

VISTO E RICHIAMATO il decreto presidenziale n. 237 del 21.7.2015 ad oggetto "Decreto presidenziale n. 235 del 20.7.2015. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dei Servizi Amministrativi.";

VISTA E RICHIAMATA l'Ordinanza n. 1080 del 23.7.2015 ad oggetto "Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa implicante direzione di struttura relativa a "Gestione strategica del personale", nell'ambito dei Servizi Amministrativi e delega per l'esercizio delle relative funzioni gestionali alla dipendente di Categoria D Dott.ssa Ilaria Ambrogini"

VISTA E RICHIAMATA la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", con cui è stato approvato il nuovo assetto delle istituzioni locali ed in particolare, ai commi da 51 a 100, è stata ridisegnata l'organizzazione nonché sono state previste le modalità di riordino delle funzioni di competenza dell'ente Provincia, quale ente territoriale di area vasta. In particolare:

- il comma 85 dell'art. 1 della citata legge individua le funzioni fondamentali dell'Ente Provincia;
- il successivo comma 89 demanda allo Stato e alle Regioni, secondo le rispettive competenze, l'attribuzione delle funzioni non fondamentali agli enti subentranti stabilendo altresì che entro il termine del 31 dicembre 2014, sono chiamate ad adottare le iniziative legislative di propria competenza per la definizione delle funzioni;

VISTO l'art. 1, comma 421, della Legge n. 190/2014 che così dispone:

"La dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente articolo. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a 428 del presente articolo.";

VISTI E RICHIAMATI i commi da 422 a 428 dell'art. 1 della sopra citata Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), che disciplinano il percorso di ricollocazione del personale provinciale soprannumerario, di seguito riportati:

422. Tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo modalità e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è individuato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 del presente articolo e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente.

423. Nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono determinati, con il supporto delle società in house delle amministrazioni centrali competenti, piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di cui al comma 421. In tale contesto sono, altresì, definite le procedure di mobilità del personale interessato, i cui criteri sono fissati con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per accelerare i tempi di attuazione e la ricollocazione ottimale del personale, in relazione al riordino delle funzioni previsto dalla citata legge n. 56 del 2014 e delle esigenze funzionali delle amministrazioni di destinazione, si fa ricorso a strumenti informatici. Il personale destinatario delle procedure di mobilità è prioritariamente ricollocato secondo le previsioni di cui al comma 424 e in via subordinata con le modalità di cui al comma 425. Si applica l'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3 milioni di euro per l'anno 2016.

424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.

425. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le

modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui 1.000 nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno 2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di acquisizione di personale di cui al presente comma ha carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia.

426. In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali. Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

427. Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego anche le regioni possono avvalersi della previsione di cui al comma 429 ricorrendo altresì, ove necessario, all'imputazione ai programmi operativi regionali cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, con relativa rendicontazione di spesa. A conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi da 421 a 425, le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 421 o ad altri enti locali, dispongono contestualmente l'assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari.

428. Al 31 dicembre 2016, nel caso in cui il personale interessato ai processi di mobilità di cui ai commi da 421 a 425 non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta, ivi comprese le città metropolitane, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva. Esclusivamente in caso di mancato completo assorbimento del personale in soprannumero e a conclusione del processo di mobilità tra gli enti di cui ai commi da 421 a 425, si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”;

VISTA E RICHIAMATA la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie n. 1 del 30.1.2015 che fornisce le linee guida per l'attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane (Art. 1, commi da 418 a 430, della Legge n. 190/2014) e la nota del 27.3.2015 avente ad oggetto "Questioni in materia di ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane”;

RICHIAMATO l'Accordo tra Stato e Regioni sancito in Conferenza unificata ad oggetto "Accordo ai sensi del comma 91 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014 tra Governo e Regioni, sancito in Conferenza unificata, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, concernente l'individuazione delle funzioni di cui al comma 89 dello stesso articolo" intervenuto l'11 settembre

2014 nell'ambito del quale è stato emanato l'apposito D.P.C.M. previsto dall'art. 1, comma 92, della suddetta legge, che:

- a) stabilisce i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97 dell'art. 1 della stessa Legge, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonchè quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista;
- b) tiene conto delle risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88 dell'art. 1 della Legge;
- c) dispone, altresì, in ordine alle funzioni amministrative delle province nelle materie di competenza statale;
- d) stabilisce, fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 96, della Legge, modalità e termini procedurali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino.

CONSIDERATO inoltre che nell'ambito del quadro normativo delineato con la legge n. 56/2014 e successivamente definito con l'emanazione della Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), la Regione Toscana ha approvato la legge n. 22/2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 41/2005, 68/2011, 43/2013", con la quale definisce le funzioni attribuite alle Province e individua le funzioni, già di competenza provinciale, che sono ricondotte alla Regione stessa o ai Comuni, in forma singola o associata;

VISTO in particolare l'art. 4 della suddetta legge "Funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni" che così dispone:

"1. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, sono oggetto di trasferimento ai comuni le seguenti funzioni, esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate nell'allegato B:

- a) le funzioni in materia di turismo, ad esclusione della formazione professionale degli operatori turistici e della raccolta dei dati statistici;
- b) le funzioni in materia di sport;
- c) la tenuta degli albi regionali del terzo settore;
- d) le funzioni in materia di forestazione.

2. Le funzioni sono trasferite ai comuni dalla data in cui decorre il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 13, comma 8, lettera c).";

VISTO altresì il Capo III – Disposizioni per il trasferimento delle funzioni ai Comuni che, all'articolo 13, disciplina il trasferimento delle funzioni ai Comuni come di seguito riportato:

Art. 13 Disposizioni Generali

"1. Il presente capo disciplina il trasferimento delle funzioni ai comuni.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio provinciale, previo parere dell'assemblea dei sindaci, stabilisce, con propria deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, le attività che devono essere compiute dalla provincia e dai comuni per il trasferimento del personale, dei beni e dei rapporti e i tempi entro i quali dette attività devono esse concluse.

3. Al trasferimento si provvede mediante accordi, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tra provincia e comuni. Gli accordi sono stipulati con le modalità stabilite nella deliberazione di cui al comma 2, e sono recepiti con decreto del presidente della provincia. I decreti sono trasmessi al Ministero dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.C.M. 26 settembre 2014. I decreti sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e costituiscono, quanto agli immobili oggetto di trasferimento, titolo per le trascrizioni.

4. Le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e d), sono trasferite ai comuni, che le esercitano obbligatoriamente in forma associata, negli ambiti di dimensione adeguata di cui

all'allegato A della L.R. n. 68/2011. Le funzioni di forestazione, di cui all'articolo 4, lettera d), si intendono trasferite ai soli comuni nel cui territorio dette funzioni non sono esercitate dalle unioni di comuni di cui all'articolo 12.

5. Fermo restando quanto stabilito al comma 4, le funzioni di cui all'articolo 3, lettera f), della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) sono esercitate dai comuni sulla base degli indirizzi e secondo le modalità di coordinamento definite dalla normativa regionale di settore, come modificata ai sensi dell'articolo 1, comma 4.

6. Le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), sono trasferite al comune capoluogo di provincia, e sono da esso esercitate su tutto il territorio della provincia medesima.”

7. I comuni capoluoghi di provincia e i comuni obbligati possono, mediante convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 20 della L.R. n. 68/2011, affidare alla provincia l'esercizio della funzione.

8. Nei casi previsti dai commi 4 e 6, si applicano, in quanto compatibili, e intendendo in luogo della Regione, a seconda dei casi, i comuni capoluoghi o i comuni della conferenza di ambito di dimensione territoriale adeguata o dell'unione:

a) le disposizioni dell'articolo 7, ad eccezione del comma 3, primo periodo;

b) i principi di cui all'articolo 8, commi 5, 8 e 9.. Gli accordi di cui al comma 3 disciplinano gli ulteriori aspetti del trasferimento e dell'organizzazione degli uffici;

c) i principi di cui all'articolo 9. La data di decorrenza del trasferimento è stabilita dalla legge di cui all'articolo 9, comma 3;

d) i principi di cui all'articolo 10, ad eccezione dei commi 5, 6, 8 e 17.

9. Nel caso previsto dal comma 6, l'accordo prevede comunque il trasferimento di personale ai comuni”;

DATO ATTO che il rinvio – contenuto nel comma 8, lett. c della disposizione sopra richiamata - all'art. 9, comma 3, della stessa L.R. n. 22/2015, determina che il trasferimento di funzioni e personale verso i Comuni dovrà avvenire entro lo stesso termine previsto per l'analogo trasferimento di funzioni e personale verso la Regione, termine stabilito nella legge regionale la cui proposta dovrà essere adottata dalla Giunta Regionale entro 15 giorni dall'approvazione degli accordi;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 827 del 4.8.2015 ad oggetto "Approvazione degli accordi preliminari, per le finalità di cui al punto 13 della deliberazione della Giunta regionale n. 528/2015, relativi all'individuazione del personale interessato al trasferimento alla Regione ai sensi della L. R. 22/2015”;

VISTO altresì il Capo III – *Disposizioni per il trasferimento delle funzioni ai Comuni* che, all'articolo 14, dispone quanto segue:

"Art. 14 Obbligo di esercizio associato

1. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e d), la funzione è esercitata mediante convenzione tra tutti i comuni dell'ambito di dimensione territoriale adeguata ovvero mediante unione di comuni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 2-bis, della L.R. n. 68/2011.

2. Per le funzioni di forestazione, nel caso in cui l'esercizio associato deve essere svolto ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, lettera b), n. 2), della L.R. n. 68/2011, l'individuazione delle modalità di esercizio associato, nella conferenza dei sindaci dell'ambito di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A alla L.R. n. 68/2011, spetta ai soli sindaci dei comuni cui la funzione è trasferita, e la convenzione di esercizio associato individua l'organo comune.”;

VISTO E RICHIAMATO, con particolare riferimento al comma 2 bis, l'art. 18 della L.R. n. 68/2011 che di seguito si riporta:

“1. L'esercizio associato di funzioni di enti locali, quando riguarda, tra l'altro, le materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, si svolge mediante convenzione tra enti locali e mediante unione di comuni, ai sensi della presente legge e secondo la disciplina del presente titolo.

2. L'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali dei comuni si svolge ai sensi del capo IV del presente titolo.

2-bis. Salva diversa espressa disposizione di legge regionale:

a) quando una legge statale prevede l'obbligo da parte dei comuni di esercizio associato di altre funzioni, detto obbligo è assolto negli ambiti e con le modalità previsti dalla presente legge;

b) se una legge regionale stabilisce che l'esercizio associato di funzioni comunali si svolge tra tutti i comuni di un ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), si applicano le seguenti disposizioni:

1) l'esercizio associato è svolto mediante unione di comuni, nel caso in cui il territorio dell'ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto coincida con quello dell'unione;

2) negli altri casi l'esercizio associato è svolto mediante convenzione di cui all'articolo 20. La conferenza dei sindaci dell'ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto stabilisce le modalità di esercizio associato, tra quelle di cui agli articoli 21 e 22, individua l'ente responsabile dell'esercizio associato, è l'organo comune di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), delibera gli eventuali atti di programmazione locale previsti dalla legge regionale, attinenti all'esercizio associato. La conferenza è composta da tutti i sindaci dell'ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto e ad essa si applicano le norme di funzionamento di cui all'articolo 34 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Alla conferenza dei sindaci partecipano anche i presidenti delle unioni di comuni dell'ambito.

3. Salva diversa espressa disposizione di legge regionale, le funzioni conferite dalla Regione ai comuni, alle province e alla città metropolitana ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione possono essere esercitate in forma associata.

4. Per quanto non rientrante nell'esercizio associato di cui all'articolo 17, comma 1, restano ferme le modalità di esercizio congiunto o coordinato di funzioni, compiti, attività e servizi, nonché le diverse forme di collaborazione tra enti locali, previsti dalla legislazione statale, in particolare dagli articoli 30, comma 1, e 34 del TUEL, e dalla legislazione regionale.";

VISTA E RICHIAMATA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 20509 P-4.17.1.7.4 del 27.3.2015, ad oggetto "Questioni in materia di ricollocazione del personale delle Province e delle Città metropolitane (articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)" con particolare riferimento alla parte in cui prevede: "Le amministrazioni pubbliche che, in base alla legge 56/2014 o per effetto delle leggi regionali di riordino delle funzioni non fondamentali, sono titolari di tali funzioni, a prescindere da chi le svolgeva precedentemente, in sede di mobilità del personale possono procedere, ove necessario, all'ampliamento della propria dotazione organica.

Nelle ipotesi in cui, secondo la legge regionale di riordino, la titolarità della funzione non fondamentale fosse attribuita al Comune piuttosto che alla Regione, il passaggio del personale in soprannumero, con l'eventuale ampliamento della dotazione organica, avverrà direttamente in capo al Comune senza un passaggio intermedio presso l'amministrazione regionale.

DATO ATTO che compete quindi al Consiglio provinciale, in attuazione della normativa regionale sopra richiamata, previo parere dell'Assemblea dei Sindaci, stabilire, con propria deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, le attività che devono essere compiute dalla Provincia e dai Comuni per il trasferimento del personale, dei beni e dei rapporti e i tempi entro i quali dette attività devono essere concluse;

PRECISATO CHE

- le funzioni in materia di turismo, sport e forestazione sono trasferite ai Comuni che le esercitano obbligatoriamente in forma associata con riferimento agli ambiti territoriali di dimensione adeguata di cui all'allegato A alla L.R.T. n. 68/2011, come sostituito dall'allegato C della L.R.T. n. 22/2015;
- le risorse per il trasferimento delle funzioni sul Turismo saranno reperite in ambito regionale. La deliberazione di Giunta regionale n. 528/2015 al punto 7. del dispositivo prevede infatti che, ai fini dell'individuazione del personale svolgente funzioni "trasversali", "si accertano le disponibilità finanziarie che residuano, nell'ambito delle risorse complessive di cui all'art. 9, comma 3, della L.R. 22/2015, dopo la copertura integrale della spesa relativa al personale da trasferire per l'esercizio delle funzioni, destrate anche le risorse regionali già attribuite per spese di funzionamento in materia di turismo e da attribuire ai Comuni o da confermare in capo alle Province e alla città metropolitana";

- le funzioni di forestazione si intendono trasferite ai soli Comuni nel cui territorio dette funzioni non sono esercitate dalle Unioni di Comuni;
- richiamato il Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) 2012 – 2015, approvato dal Consiglio della Regione Toscana con deliberazione n. 3 del 24.01. 2012 e s.m.i., nel paragrafo ad oggetto "Procedure di finanziamento per gli interventi di competenza degli Enti Locali in materia di interventi pubblici forestali, gestione del patrimonio agricolo forestale regionale, lotta attiva agli incendi boschivi" nella parte in cui prevede:

"Interventi a carattere ordinario in amministrazione diretta (Misure D.2.1/D.2.2/D.2.4/D.3.1/D.3.2)

Per il finanziamento da parte della Giunta regionale degli interventi a carattere ordinario in amministrazione diretta gli Enti presentano, nell'ambito del piano annuale di attuazione (p.a.i.f.), al Settore competente, entro il 31/10 dell'anno precedente, le proposte di intervento da attuarsi tramite il ricorso alla manodopera forestale in amministrazione diretta. L'importo complessivo non dovrà superare quello indicato nel precedente Programma Forestale Regionale (2007-2011), approvato con Delib. C.R. 125/2006, salvo eventuali ulteriori variazioni agli importi imposte dalle disponibilità delle risorse presenti nel bilancio regionale e/o dalle particolari esigenze del territorio.

L'importo annuo riconosciuto per ogni operaio è definito tenendo conto delle tariffe dei contratti collettivi sindacali di categoria, delle indennità spettanti all'operaio forestale, della qualifica normalmente riconosciutagli (operaio specializzato), della riduzione di spesa mediamente ricorrente per cassa integrazione e, all'inverso, del suo aumento dovuto ai costi per materiali e noli necessari all'operatività della manodopera, oltre ad eventuali integrazioni dovute all'aumento dei costi contrattuali, contributivi ed assicurativi.

Tenuto conto di quanto sopra specificato, delle disposizioni dei vigenti CCNL e CIRL per gli operai forestali e delle disposizioni della precedente programmazione, si precisa che attualmente l'importo annualmente riconosciuto per ogni operaio forestale è pari ad € 24.500,00. Tale somma, compatibilmente con le disponibilità del bilancio regionale, potrà inoltre essere annualmente adeguata per tenere conto dell'indice ISTAT, nell'ambito del decreto di assegnazione dei finanziamenti legati al piano annuale di attuazione (p.a.i.f.).

Gli eventuali costi in eccedenza rispetto all'importo riconosciuto sono coperti dall'Ente competente tramite l'attuazione di progetti sostenuti con altre fonti di finanziamento attinenti le materie agroforestali, ambientali, di fruizione e difesa del territorio, compatibilmente e nel rispetto degli strumenti di programmazione previsti dai relativi strumenti legislativi ed in presenza di un quadro finanziario chiaro e definito. Tali attività integrative non devono comunque comportare un detrimento alla attuazione dei progetti previsti in applicazione del P.F.R. (...);

- le funzioni relative alla tenuta degli albi regionali del terzo settore sono trasferite al Comune capoluogo di Provincia e sono da esso esercitate su tutto il territorio della Provincia medesima;
- i Comuni possono, mediante convenzione, affidare alla Provincia l'esercizio della funzione;

DATO ATTO altresì che al trasferimento si provvede mediante accordi, previa consultazione sindacale. Gli accordi stipulati con le modalità stabilite nella presente deliberazione sono recepiti con decreto del Presidente della Provincia. I decreti trasmessi al Ministero dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.C.M. 26 settembre 2014 e pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana costituiscono, quanto agli immobili oggetto di trasferimento, titolo per le trascrizioni.

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato sottoposto all'Assemblea dei Sindaci per l'espressione del parere di cui all'art. 13 comma 2 della L.R. n. 68/2011 e che l'Assemblea dei Sindaci si è espressa favorevolmente;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali;

DATO ATTO che il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto delle procedure. Non necessita del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Esprimendo parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, per tutto quanto sopra motivatamente esposto:

SI PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

1. di richiamare quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di provvedere, ai fini del trasferimento del personale, nonché della definizione dei tempi entro i quali dette attività devono essere concluse, alla stipulazione di accordi tra la Provincia e i Comuni, previa consultazione con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le rappresentanze dei lavoratori, preceduta da informative durante il processo di definizione degli accordi;
3. di disporre che gli accordi di cui al punto 2. siano stipulati entro il 30 ottobre 2015;
4. di costituire un gruppo tecnico congiunto Provincia – Comuni incaricato della predisposizione degli accordi la cui composizione è indicata dal Presidente della Provincia che, per la rappresentanza dei Comuni interessati, prende atto delle designazioni dei rispettivi Sindaci;
5. di definire lo schema degli accordi secondo la seguente struttura:
 - contenuti generali: rientrano nei contenuti generali l'oggetto dell'accordo, il richiamo alle norme di legge che regolano gli accordi e i loro effetti e la successione attinenti le funzioni trasferite; l'indicazione della disciplina dell'ente sul trattamento economico del personale; l'indicazione delle modalità concertate per l'attuazione, nel periodo transitorio, delle norme sulla sicurezza del lavoro;
 - contenuti per singola funzione trasferita: l'indicazione del personale e del relativo costo, i procedimenti che devono essere conclusi dal personale trasferito;
 - contenuti speciali: il costo annuale lordo di ogni singola unità trasferita, decorrenza dell'accordo ai sensi di legge, l'eventuale individuazione del personale trasferito per funzioni di supporto, decorrenza dell'accordo ai sensi di legge e adempimenti connessi;
6. di procedere, ai fini dell'individuazione del personale delle funzioni oggetto di riordino e del costo complessivo lordo, come di seguito indicato:
 - a) ai fini del trasferimento, si considera il personale dipendente a tempo indeterminato, nonché l'eventuale personale a tempo determinato il cui rapporto di lavoro è in corso al momento del trasferimento. Si considera altresì l'eventuale personale con altre tipologie di contratti di lavoro stipulati in via esclusiva ed in corso per lo svolgimento di attività relative all'esercizio della funzione trasferita;
 - b) il numero delle unità di personale da trasferire, con le rispettive qualifiche e profili professionali, necessario per l'esercizio della funzione trasferita, è individuato con riferimento al personale che, alla data dell'8 aprile 2014, era assegnato, in via esclusiva o prevalente, allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni, come risultante dalla mappatura effettuata ai sensi del D.P.C.M. 26 settembre 2014.

È considerato ai fini del trasferimento, se ciò è comprovato da atti organizzativi o, in subordine, dai piani di lavoro, vigenti alla data dell'8 aprile 2014, anche:

 - il personale che alla data dell'8 aprile 2014 risultava in aspettativa o in comando verso altro ente, come risultante dalla mappatura;
 - il personale che alla stessa data risultava svolgere altre funzioni oggetto di trasferimento ai sensi della L.R. n. 22/2015, quantunque erroneamente indicato nella mappatura in diversa funzione;

Non è considerato ai fini del trasferimento verso i Comuni il personale cessato, compreso il personale trasferito o in corso di trasferimento per mobilità ad altro ente, e il personale che cesserà a diverso titolo entro il 31 dicembre 2016.

- c) sulla base degli elementi sopra descritti si provvede alla identificazione nominativa del personale da trasferire per ciascuna funzione, con eventuale applicazione dei criteri dell'articolo 7, comma 5, della L.R. n. 22/2015 fino al numero di unità necessarie.
 - d) è indicato il numero di unità di personale, tra quello soggetto a trasferimento, appartenente alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - e) per ciascuna unità di personale da trasferire si indica il costo annuale lordo risultante alla data dell'individuazione del personale medesimo. Al personale destinatario delle procedure di mobilità si applica l'art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 56/2014, nei termini definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
7. di prevedere che, ove residuino disponibilità finanziarie, gli accordi possano disporre l'individuazione di ulteriore personale posto ad incremento del personale delle funzioni trasferite, a titolo di sostituzione del personale cessato successivamente alla data dell'8 aprile 2014 o che cesserà, a diverso titolo, entro il 31.12.2016;
 8. i responsabili tecnici dei Comuni interessati provvedono ad acquisire, anche nell'ambito delle attività dei gruppi tecnici, gli elementi di cui al punto 6) e dettano disposizioni agli Uffici competenti per lo svolgimento, entro tempi compatibili con il termine per la stipulazione degli accordi, delle altre attività necessarie alla definizione degli accordi medesimi, inclusa la ricognizione degli adempimenti necessari in materia di sicurezza sul lavoro;
 9. La Provincia rende disponibili, anche nell'ambito delle attività del gruppo tecnico, gli elementi di cui al punto 6) e detta disposizioni agli Uffici dell'Ente per lo svolgimento, entro tempi compatibili con il termine per la stipulazione degli accordi, delle altre attività necessarie alla definizione degli accordi medesimi, inclusa la ricognizione dello stato degli adempimenti della Provincia in materia di sicurezza sul lavoro che coinvolgono il personale da trasferire;
 10. La Provincia e i Comuni/Unioni di Comuni, interessati definiscono mediante accordi in relazione alla funzione trasferita i beni, le risorse strumentali e i rapporti attivi e passivi in corso da trasferire secondo le indicazioni di cui al successivo punto. Tali accordi sono stipulati entro un anno dalla data di trasferimento della funzione e del personale. Ove se ne ravvisi la possibilità o la necessità, gli accordi sul trasferimento del personale possono contenere, in via anticipata, anche disposizioni per l'acquisizione delle sedi o per il subentro dei Comuni in società o organismi che svolgono attività direttamente necessarie all'esercizio della funzione trasferita. Per l'individuazione dei beni mobili e immobili e delle risorse strumentali da trasferire si osservano i criteri di cui all'articolo 5 del D.P.C.M. 26 settembre 2014 e le norme statali in materia. Il trasferimento dei beni comporta anche il subentro nei rapporti attivi e passivi ad essi inerenti incluse le rate di mutuo in scadenza alla data del trasferimento;
 11. di procedere, ai fini del trasferimento dei beni, delle risorse strumentali, della successione nei rapporti attivi e passivi in corso, nel modo seguente:
 - a) sono esclusi dalla successione e dal relativo trasferimento i residui attivi e passivi generati prima della data del trasferimento della funzione e i debiti e i crediti per prestazioni scadute prima del trasferimento medesimo;
 - b) sono esclusi dalla successione i procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni. È altresì esclusa dalla successione la realizzazione di opere e di interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione è già stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario. La Provincia conclude tali opere e interventi, mantiene la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, cura l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono;
 12. di stabilire che, quando il trasferimento del personale e delle funzioni può determinare il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, della L.R. n. 22/2015, gli accordi possono prevedere modalità organizzative volte a rimuovere detti ostacoli, ovvero prospettare soluzioni che possono essere sancite con il decreto presidenziale di recepimento. In tal caso gli accordi possono disporre in specifici allegati, le soluzioni concertate, anche con indicazione del personale interessato, che si applicano solo se recepite espressamente dal decreto presidenziale e a condizione che residuino, ai sensi del punto 7, ulteriori disponibilità

- finanziarie; detto personale è posto ad incremento del personale delle funzioni trasferite ai sensi del citato punto 7;
13. di demandare , ex art. 13 comma 8 lettera c) della L.R. n. 22/2015, l'individuazione della data di decorrenza del trasferimento delle funzioni nonché del relativo finanziamento, alla legge regionale di cui all'art. 9, comma 3, della L.R. n. 22/2015;
 14. di trasmettere gli accordi recepiti con decreto del Presidente della Provincia al Ministero dell'Interno ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. 26.9.2014;
 15. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
 16. di pubblicare la presente deliberazione per 15 giorni all'Albo pretorio on line di questa Provincia nonché sul sito Internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. n. 241/1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa richiesta di riesame da presentare al Dirigente dei Servizi Amministrativi entro il termine di 30 giorni. E' fatta salva la possibilità di ricorrere, in via giurisdizionale, anche in caso di adozione del provvedimento oltre al termine predeterminato, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (D. Lgs n. 104/2010 e s.m.i.) entro 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.) dalla conoscenza dell'atto. Fermi restando i termini perentori sopra indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al Difensore Civico Territoriale della Provincia di Pistoia (Via Cavour, 2, 51100 Pistoia, Numero Verde 800 246 245 oppure on line <http://pistoia.difesacivica.it/>) in forma scritta o anche con modalità informali, senza termine di scadenza.

Nel corso del procedimento è sempre possibile rivolgersi allo stesso Difensore Civico Territoriale.

Il provvedimento è predisposto e formulato in conformità con quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti degli atti e direttive che costituiscono il presupposto delle procedure. Non necessita del parere di regolarità contabile ex art. 49, co.1, D.Lgs. 267/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.


Il Responsabile dell'incarico di
P.O. Gestione strategica del Personale
presso i Servizi Amministrativi
Dr.ssa Ilaria Ambrogini

La Dirigente dei Servizi Amministrativi
Dr.ssa Rosa Apollito

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000

Proposta di Deliberazione di Consiglio provinciale

OGGETTO: LEGGE REGIONE TOSCANA N. 22/2015. RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI E ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 – DISPOSIZIONI PER IL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AI COMUNI.

 Provincia di Pistoia Servizi Amministrativi
--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA


Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.

Il provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile.

Pistoia, 23 SET. 2015

LA DIRIGENTE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Dr.ssa Rosa Ardito
Rosa Ardito

 Provincia di Pistoia Servizi Finanziari
--

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime il seguente parere:

- Favorevole
- Il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente
- Non favorevole per le seguenti motivazioni:.....



Pistoia, 23 SET. 2015

Il Dirigente
 Dott. Renato Ferraro
 Ing. Alessandro Morelli
VIABILITA' E PATRIMONIO
 Ing. Alessandro Morelli

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Rinaldo Vanni

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rosaria Di Paola



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – 1° comma – T.U. 267/2000, e ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – T.U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.
